

Statuto

Art. 1 – denominazione

E' costituito il Gruppo di Coordinamento di Enti Autorizzati per la sussidiarietà dell'adozione internazionale "Oltre l'adozione".

Art. 2 – sede

Il Gruppo di Coordinamento ha sede presso l'Ente Autorizzato Crescere Insieme Onlus in via Desiderio, 21 Milano

Art. 3 – obiettivi

Il Gruppo di Coordinamento si pone quali obiettivi:

- a. riconoscere i minori quali soggetti di diritti e garantirne il rispetto nell'ambito del proprio ruolo di Enti Autorizzati all'adozione internazionale senza distinzione alcuna di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione o di altro genere;
- b. in particolare garantire come prioritario, nel campo della tutela e protezione dei diritti dei minori, il fondamentale diritto alla famiglia così come previsto e riconosciuto dall'art.1, co.5 Legge 149/2001;
- c. diffondere la cultura dell'adozione internazionale, intesa come intervento ultimo di tutela del minore in stato di abbandono per il quale si siano rivelati non realizzabili altri interventi di protezione nel proprio Paese d'origine (supporto alla famiglia originaria, adozione nazionale, affidamento) alla luce quindi del principio di sussidiarietà;
- d. promuovere una vera e propria politica dell'infanzia sul tema dell'adozione internazionale, al fine di riconoscere e valorizzare il ruolo di questo prezioso strumento di tutela all'interno

- del complesso sistema di protezione dell'infanzia in stato di abbandono;
- e. porsi quali interlocutori privilegiati di tutti i referenti istituzionali che si occupano di adozione internazionale in Italia così come all'estero, in particolare della Commissione per le Adozioni Internazionali, al fine di fornire il proprio contributo di esperienza e competenza e di contribuire al miglioramento delle normative, delle procedure relative all'adozione internazionale e delle altre misure di protezione dell'infanzia;
 - f. promuovere la cooperazione tra le Autorità centrali per l'adozione internazionale dei vari Paesi e gli Enti Autorizzati al fine di perseguire ed agevolare l'effettiva applicazione dei principi della Convenzione de L'Aja del 1993;
 - g. favorire la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nel percorso adottivo: gli Enti Autorizzati stessi, il Tribunale per i Minorenni, la Regione, gli enti locali e i servizi territoriali così che gli aspiranti all'adozione possano beneficiare di un adeguato sostegno e accompagnamento;
 - h. realizzare tramite i propri membri progetti di cooperazione internazionale orientati alla prevenzione dell'abbandono, alla difesa della salute, allo sviluppo dei minori e delle famiglie nel loro Paese d'origine;
 - i. garantire che i propri membri offrano alle aspiranti coppie adottive un'adeguata ed efficace formazione sui temi legati alla genitorialità adottiva, così da aiutarle a maturare una necessaria consapevolezza della realtà adottiva e poter essere risorsa positiva per il minore in stato di abbandono;
 - j. favorire la collaborazione tra i membri del Coordinamento così da consentire lo scambio di informazioni, nonché il confronto tra le metodologie di lavoro, ed elevare gli standard operativi.

Art. 4 – requisiti d'accesso

Potranno aderire al presente Coordinamento, in qualità di membri effettivi, gli Enti Autorizzati che:

- a. sono riconosciuti Enti morali a livello nazionale, Fondazioni, Organizzazioni Non Governative ai sensi della legge 49/87 o enti di volontariato iscritti agli albi regionali;
- b. operano da almeno 7 anni nel settore dell'adozione internazionale e/o in quello della cooperazione allo sviluppo con particolare riferimento al settore minori/famiglia;
- c. riconoscono la sussidiarietà dell'adozione internazionale impegnandosi principalmente nell'attività di cooperazione internazionale, in modo che le entrate di bilancio relative all'adozione internazionale non superino un terzo del totale delle entrate;
- d. si impegnano a fornire una carta dei servizi a garanzia di qualità nell'accompagnamento della coppia adottiva durante la procedura di adozione;
- e. nella realizzazione dei progetti di cooperazione allo sviluppo si attivano per favorire la prevenzione dell'abbandono, il mantenimento dei minori nella propria famiglia di origine, la deistituzionalizzazione e la promozione dell'adozione nazionale nei Paesi di origine dei minori;
- f. sono responsabili della gestione di progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo avvalendosi di proprio personale e/o di partner locali sulla base di accordi formali di partenariato;
- g. ricevono i finanziamenti per le attività di cooperazione internazionale anche da sostenitori privati, escluse le coppie di aspiranti genitori adottivi nel corso della procedura di adozione.
- h. nell'attività di adozione internazionale svolgono l'informazione, la preparazione, la formazione nonché l'accompagnamento delle coppie durante l'iter adottivo e nel post-adozione, al fine di promuovere una maggiore consapevolezza della realtà dei minori stranieri in stato di abbandono;
- i. svolgono un percorso formativo volto all'eliminazione di qualsiasi elemento di discriminazione razziale da parte delle future coppie adottive, a tutela del supremo interesse del minore;

- j. hanno una struttura organizzativa e gestionale fondata su un organigramma e su mansioni e responsabilità chiaramente attribuite;
- k. non ammettono negli Organi Sociali Direttivi la presenza di chi presta la propria opera professionale retribuita nell'iter della procedura adottiva;
- l. per quanto riguarda la propria attività in Italia si impegnano a privilegiare le regioni in cui sono presenti con una sede o con un gruppo locale attivo, al fine di promuovere una maggiore coesione con il territorio ed i relativi servizi;
- m. sottopongono a revisione volontaria il proprio bilancio consultivo da parte di una società terza iscritta all'A.I.Re., Associazione Italiana di Revisione.

Art. 5 – membri

Sono previste le seguenti categorie di membri del Gruppo di Coordinamento: membri fondatori, membri effettivi e membri aderenti.

I *membri fondatori* sono coloro che hanno fondato il presente Coordinamento come risulta dall'atto costitutivo. A loro spettano i diritti e i doveri connessi allo *status* di membro effettivo. I membri fondatori che al momento della stipula dell'atto costitutivo non sono in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente art.4 si impegnano concretamente all'ottenimento di tutti i requisiti entro un ragionevole periodo di tempo, vagliato di volta in volta dall'Assemblea, pena la decadenza da membro effettivo a membro aderente.

I *membri effettivi* sono coloro che possiedono tutti i requisiti di cui al precedente art.4.

I *membri aderenti* sono coloro che, pur essendo in possesso dei soli requisiti indicati alle lettere a), h), i), k) e l) dell'art.4, si impegnano concretamente al raggiungimento dei requisiti mancanti entro un ragionevole periodo di tempo.

Tutti i membri del presente Coordinamento non possono aderire ad altre forme di coordinamento nazionale, pena l'esclusione da parte dell'Assemblea.

Tutti i membri effettivi hanno uguali diritti e doveri nonché uguale diritto di voto nelle assemblee e uguale diritto di elettorato attivo e passivo negli organi sociali, senza riserve per ciascuna categoria di membri.

I membri possono recedere in qualsiasi momento dal Coordinamento mediante comunicazione scritta indirizzata all'Assemblea nella persona del suo Portavoce.

L'appartenenza alla associazione ha carattere libero e volontario. Essa impegna gli aderenti al rispetto delle norme dettate dai suoi organi rappresentativi.

Tutti i membri sono impegnati a contribuire al raggiungimento dei fini del Coordinamento prestando risorse o la propria attività professionale, spontanea e gratuita, coordinata con i fini propri del Coordinamento, senza fini di lucro, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti preventivamente stabiliti dal Coordinamento.

La qualità di membro si perde:

- mediante dimissione indirizzata per iscritto al Portavoce. Ogni membro, a qualunque categoria appartenga, è libero di dare le proprie dimissioni, che avranno effetto al 31 dicembre successivo purchè le dimissioni pervengano almeno entro il mese di settembre;
- mediante decadenza pronunciata dall'Assemblea a maggioranza assoluta, a seguito di morosità nel versamento della quota annuale e di altri eventuali oneri sociali;
- mediante esclusione deliberata dall'Assemblea con decisione motivata e comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata r.r..

In caso di esclusione, al membro verrà restituita la quota dell'anno sociale in corso mentre nel caso di dimissioni e decadenza l'Assemblea si riserva il diritto di chiedere il pagamento dell'intera quota annuale e di qualunque altra somma dovuta dal membro.

Nessun membro, dopo le sue dimissioni o esclusione come pure nessun avente causa di un membro decaduto potrà avanzare rivendicazioni sul patrimonio sociale.

Art. 6 – organi

Gli organi del Coordinamento sono:

- l'Assemblea dei membri;
- il Portavoce;
- il Segretario Operativo;
- il Tesoriere.

Tutte le cariche sociali, per la durata di un anno, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni.

Il Portavoce, il Segretario Operativo e il Tesoriere sono rieleggibili.

Art. 7 – Assemblea dei membri

L'Assemblea è composta da tutti i membri del Coordinamento ed è normalmente convocata dal Portavoce o in sua assenza dal Segretario Operativo mediante telegramma, telefax o altri mezzi telematici (8 giorni prima) con cadenza quadrimestrale.

L'Assemblea dovrà, comunque, essere convocata entro il trenta aprile di ogni anno per deliberare sul bilancio consuntivo; entro il mese di dicembre per deliberare su quello preventivo, udita in ambedue i casi la relazione del Tesoriere.

L'Assemblea può inoltre essere convocata quando sarà ritenuto opportuno dal Portavoce o su richiesta di tanti membri che rappresentino tre decimi del numero complessivo dei membri del Coordinamento.

L'Assemblea è presieduta dal Portavoce ovvero, in caso di impossibilità, dal soggetto designato dai presenti.

L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria.

Sia nella forma Ordinaria che in quella Straordinaria, l'Assemblea è regolarmente convocata quando siano presenti la metà più uno dei membri aventi diritto di voto.

Solo i membri effettivi hanno diritto di voto in Assemblea; i membri aderenti hanno diritto di partecipare alla discussione e fare proposte ma non possono esercitare il diritto di voto.

Ogni membro che ha diritto al voto può farsi rappresentare da altro membro mediante delega scritta.

Ciascun membro non potrà rappresentare più di due altri membri.

Spetta al Portavoce constatare il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea Ordinaria delibera in merito a:

- la definizione delle linee programmatiche ed operative del Coordinamento;
- l'ingresso di nuovi membri;
- l'elezione del Portavoce, del Segretario Operativo e del Tesoriere;
- la determinazione del valore delle quote associative e dei contributi;
- ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- deliberare l'esclusione di membri dal Coordinamento.

L'Assemblea Straordinaria delibera in merito a:

- variazioni statutarie
- variazioni del codice deontologico
- scioglimento del Coordinamento

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

La decisione avente per oggetto lo scioglimento del Gruppo di Coordinamento e l'esclusione o la decadenza di uno dei membri deve essere presa con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei membri effettivi.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare di un verbale sottoscritto dal Portavoce, o in sua assenza, dal Segretario Operativo che riassume, su richiesta dei membri, le loro dichiarazioni.

L'Assemblea dei membri può svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario dell'Assemblea, che provvederanno alla formazione e

sottoscrizione del verbale; che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti; che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura del Coordinamento nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente e il segretario. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Le decisioni dei membri possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso, dei documenti sottoscritti dai membri devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Non possono comunque essere adottate mediante consultazione scritta le delibere concernenti le modificazioni dello statuto e la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei membri.

Art. 8 – Portavoce

Il Portavoce, eletto dall'Assemblea, è tenuto a:

- realizzare, in collaborazione con la segreteria operativa, le linee programmatiche decise dall'Assemblea;
- convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria;

Spetta al Portavoce la rappresentanza legale del Coordinamento di fronte ai terzi e in giudizi. In caso di sua impossibilità, la rappresentanza spetta al Segretario Operativo.

Art. 9 – Segretario Operativo

Il Segretario Operativo è eletto dall'Assemblea anche tra i legali rappresentanti dei membri aderenti e ha le seguenti funzioni:

- inviare le convocazioni e ogni altra convocazione ai membri aderenti;
- redigere i verbali delle riunioni dell'Assemblea;
- collabora con il Portavoce nella realizzazione delle linee programmatiche decise dall'Assemblea.

Art. 10 – Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea anche tra i membri aderenti al Coordinamento.

Spetta al Tesoriere curare la gestione economica e finanziaria del Coordinamento, nonché predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei membri.

Art. 11 – Bilancio – Obbligazioni

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Le obbligazioni, gli oneri contratti in nome e nell'interesse del Coordinamento vengono soddisfatti con il patrimonio del Coordinamento.

Il Portavoce risponde, in solido con il Coordinamento, delle obbligazioni assunte dal Coordinamento.

I membri del Coordinamento si obbligano a manlevare e tenere indenne il Portavoce da ogni eventuale obbligazione avesse dovuto adempiere in virtù di quanto previsto al comma che precede.

Art. 12 – Codice deontologico

L'Assemblea dei membri approva il codice contenente i principi deontologici per l'adozione internazionale ai quali il Coordinamento si ispira e lo aggiorna ove ne ravvisi la necessità.

Art. 13 - Scioglimento

Lo scioglimento del Coordinamento può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria, appositamente convocata, con le maggioranze previste dal presente statuto.

La delibera dell'Assemblea che pronuncia lo scioglimento deve essere comunque portata a conoscenza di tutti i membri.

In caso di scioglimento e cessazione del Coordinamento per qualsiasi motivo, il suo patrimonio sarà devoluto ai membri in proporzione delle quote e dei contributi versati.

Art. 14 – Norme applicabili

Per quanto non contemplato dal presente statuto, si osservano le disposizioni dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute e dalle altre vigenti leggi in materia.